



***Statuto del Partito Democratico della Toscana
Approvato all'unanimità in assemblea***

28 Giugno 2008

CAPO I

I Valori e i principi

Articolo 1. (I valori)

1. Il Partito Democratico della Toscana è stato costituito il 14 Ottobre 2007, con un atto di partecipazione al voto di 327mila cittadini nelle primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea costituente regionale.
2. Il Partito Democratico della Toscana riconosce come valori fondanti per la propria azione politica quelli della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza antifascista.
3. Il Partito Democratico della Toscana condivide lo spirito del titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, che si fonda sul principio di sussidiarietà intesa come criterio di distribuzione di funzioni tra lo stato, le autonomie locali e le formazioni sociali.
4. Il Partito Democratico della Toscana riconosce come valori caratterizzanti quelli della libertà, della laicità, della pace, dell'uguaglianza, dell'antifascismo e della tolleranza.
5. Il Partito Democratico della Toscana riconosce nel dialogo e nella solidarietà, gli elementi che caratterizzano la storia e il pluralismo politico, culturale e religioso, delle popolazioni toscane e pertanto se ne fa promotore.
6. Il Partito Democratico della Toscana riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, riconoscendo loro pari dignità.
7. Il Partito Democratico della Toscana si impegna a rimuovere gli ostacoli nella vita politica e sociale, che non consentono di raggiungere l'obiettivo della pari dignità e delle pari opportunità senza discriminazioni di genere, età, convinzione religiosa, disabilità, orientamento sessuale e origine etnica.
8. Il Partito Democratico della Toscana assume la differenza di genere come valore fondante per una società aperta e plurale e si impegna pertanto a garantire la pari rappresentanza e la promozione di politiche volte al raggiungimento delle pari opportunità.
9. Il Partito Democratico della Toscana si richiama all'esperienza de l'Ulivo, la prima che ha unito le diverse storie riformiste della Regione, ha aperto una storia nuova per tutto il centro sinistra ed è stato protagonista di una stagione di governo, che ha contribuito ad elevare la qualità della vita e la coesione sociale della Toscana.

Articolo 2. (I principi ispiratori)

1. Il Partito Democratico della Toscana è impegnato per l'affermazione del principio di sussidiarietà e per una democrazia che individua, nella "prossimità" dei governanti ai governati, un bene primario.
2. Il Partito Democratico della Toscana si riconosce nello Statuto della Regione Toscana, con particolare riferimento ai principi ed alle finalità generali espressi con gli articoli 1, 2, 3, 4, e con l'articolo 72, che si pronuncia sul valore della partecipazione.
3. Il Partito Democratico della Toscana promuove e tutela la dignità e l'unità del mondo del lavoro in tutte le sue forme: autonomo, dipendente, privato e pubblico, manuale, intellettuale ed artistico.
4. Il Partito Democratico della Toscana è impegnato a favorire e tutelare la libertà di iniziativa economica pubblica e privata quale strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la responsabilità sociale delle imprese.
5. Il Partito Democratico della Toscana è impegnato a rappresentare il pluralismo del mondo del lavoro, perseguendo tra le finalità prioritarie della sua azione politica il diritto al lavoro, ad adeguate forme di tutela dei lavoratori, alla sicurezza ed alla salubrità dei luoghi di lavoro.
6. Il Partito Democratico della Toscana riconosce e rispetta il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, la distinzione tra la sfera dell'intrapresa economica privata e la sfera dell'azione politica.
7. Il Partito Democratico della Toscana promuove la legalità, la trasparenza nella vita delle istituzioni e del partito, il ricambio delle classi dirigenti nelle cariche istituzionali e del partito. Le donne e gli uomini del Partito Democratico della Toscana si impegnano, nei comportamenti, a rispettare il codice etico, a valorizzarlo ed esigerne il rispetto nell'ambito del loro impegno politico nel partito e nelle istituzioni.
8. Il Partito Democratico della Toscana riconosce nella neutralità e nell'imparzialità della pubblica amministrazione valori essenziali per favorire l'ammmodernamento e la maggiore efficienza di tutta la funzione pubblica, nell'interesse dei cittadini, delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori.
9. Il Partito Democratico della Toscana promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini ad ogni ambito della vita democratica ed associativa della regione, riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di coesione sociale, di sussidiarietà e di qualità della vita.
10. Il Partito Democratico della Toscana propone alle cittadine e ai cittadini toscani un programma di governo per la Toscana e per le sue comunità locali e si impegna a realizzarlo con i suoi eletti e amministratori in tutte le istituzioni del territorio regionale.
11. Il Partito Democratico della Toscana intende promuovere la tutela dei beni comuni quali l'acqua, l'aria, il territorio, il paesaggio, attraverso uno sviluppo compatibile

con la possibilità di benessere delle prossime generazioni senza pregiudicarne il futuro.

12. Il Partito Democratico della Toscana considera la governabilità una condizione fondamentale per l'effettività ed il rafforzamento della democrazia. La responsabilità della decisione è un fattore essenziale di ogni processo di partecipazione, nonché momento conclusivo, irrinunciabile, unico in grado di attribuire un senso al percorso compiuto in ogni ambito di confronto.

CAPO II

I soggetti fondamentali della vita democratica del partito

Articolo 3. (Gli iscritti e le iscritte, gli elettori e le elettrici)

1. Il Partito Democratico della Toscana è un partito federale fondato sull'autonomia politica e programmatica, solidale e cooperativa, dei suoi livelli organizzati riconosciuti dal Capo IV dello Statuto.
2. Il Partito Democratico della Toscana è costituito da elettori ed iscritti, affida alla partecipazione di tutti i suoi elettori le scelte che riguardano l'indirizzo politico generale, sulla base di chiare opzioni politico-programmatiche legate alle candidature per le cariche interne e la scelta dei candidati e delle candidate per le principali cariche istituzionali.
3. Il Partito Democratico della Toscana si caratterizza perché sostiene la propria organizzazione e la propria iniziativa politica con l'autofinanziamento.
4. Il Partito Democratico della Toscana si dota di un'organizzazione permanente, stabile ed aperta per favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, per concorrere con continuità alla elaborazione delle politiche locali e regionali della Toscana, a sostegno dei propri eletti, per garantire meglio la contendibilità di tutti i suoi livelli di direzione politica, di natura monocratica ed assembleare, per rafforzare l'unitarietà e l'efficacia della sua rappresentanza e comunicazione politica.
5. Per "iscritte/iscritti" s'intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell'Ue, residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito, sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto nazionale, il Codice etico e accettando di essere registrati nell'anagrafe degli iscritti e delle iscritte, oltre che nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
6. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per elettrici ed elettori si intendono le persone che cittadine e cittadini dell'Ue, residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al partito, dichiarino di riconoscersi nella proposta del partito, di sostenerlo alle elezioni, ed accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

7. I diritti ed i doveri delle elettrici e degli elettori, delle iscritte e degli iscritti sono descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell'articolo 2 dello statuto nazionale.
8. Il Partito Democratico della Toscana assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini, nei suoi organismi dirigenti, pena la loro invalidazione, da parte degli organismi di garanzia.
9. Il Partito Democratico della Toscana, al fine di riconoscere e valorizzare il protagonismo delle donne nella società toscana, favorisce la pari rappresentanza di genere nelle assemblee elettive di ogni grado e persegue l'obiettivo della parità anche per le cariche monocratiche, istituzionali ed interne, così come per ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica della regione.
10. Il Partito Democratico della Toscana valorizza la partecipazione dei giovani alla vita politica ed associativa, promuovendo una adeguata rappresentanza di generazione nelle istituzioni e a tutti i livelli di partito. Gli strumenti per assicurare la presenza dei giovani negli organi dirigenti del partito sono individuati dal Regolamento generale di organizzazione.
11. Le elettrici e gli elettori contribuiscono al finanziamento del partito con il sostegno alle campagne di sottoscrizione, con il volontariato di partecipazione alle campagne elettorali, alle feste di partito, all'iniziativa politica.
12. Gli iscritti e le iscritte, contribuiscono al finanziamento del partito con la sottoscrizione della quota di adesione, con il volontariato di partecipazione alle campagne elettorali, alle feste di partito, all'iniziativa politica.
13. Gli eletti e tutti gli iscritti, nei casi indicati dal regolamento finanziario di ciascun livello, del Partito Democratico della Toscana, hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, secondo i criteri stabiliti dal regolamento finanziario regionale.

CAPO III

Il simbolo del Partito Democratico della Toscana

Articolo 4. (Il simbolo del Partito Democratico della Toscana)

1. Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P" di colore verde che si lega con la lettera "D" di colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi. In basso di colore verde la scritta " della TOSCANA". In occasione delle elezioni regionali, provinciali e comunali, con le modalità di cui al presente statuto, il segretario regionale può far inserire, in luogo della Toscana, il nominativo del candidato a presidente di Regione, a presidente di provincia e sindaco.

CAPO IV

La struttura federale del partito

Articolo 5. (Il circolo)

1. Il circolo è l'unità organizzativa di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Lo statuto nazionale ne descrive la distinzione in circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in circoli on-line, che vengono istituiti sulla rete internet ed ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. In ciascuna porzione del territorio ed in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo circolo.
2. I circoli territoriali insistono, di norma, su una o più sezioni elettorali, salvo eccezioni motivate quando in ciascuna di esse votino più nuclei abitati o frazioni. I circoli hanno autonomia di iniziativa politica e finanziaria.
3. I Circoli possono stabilire rapporti di collaborazione con i forum tematici al fine di arricchire le reciproche esperienze, unire le competenze, condividere programmi di lavoro o campagne tematiche.
4. La definizione dei circoli territoriali e la loro localizzazione all'interno di ciascuna unione comunale, è stabilita con una risoluzione della propria assemblea comunale che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. La risoluzione viene presentata dal segretario dell'unione comunale o da un numero di componenti l'assemblea non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento. Uno o più circoli possono ricorrere, avverso la risoluzione, al segretario territoriale con le modalità di cui al successivo comma 15.
5. I circoli di ambiente insistono su uno o più luoghi di lavoro, su uno o più luoghi di studio. La loro localizzazione è stabilita con una risoluzione approvata dall'assemblea territoriale, previo parere dell'esecutivo dell'unione comunale per la parte di sua competenza, approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. La risoluzione viene presentata dal segretario dell'unione comunale o da un numero di componenti l'assemblea non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento. Una o più unioni comunali possono ricorrere, avverso la risoluzione, al segretario regionale con le modalità di cui al successivo comma 16.
6. I circoli di ambiente hanno gli stessi organismi dirigenti dei circoli territoriali, di cui al successivo comma 7. Il coordinatore del circolo viene eletto dal coordinamento con le modalità di cui al successivo comma 13 ed è membro per funzione dell'assemblea comunale, del comune in cui il circolo ha sede e dell'assemblea territoriale
7. Gli organismi dirigenti del circolo sono: l'assemblea degli iscritti, il coordinamento, il tesoriere, il coordinatore.
8. L'assemblea degli iscritti è il luogo di elezione del coordinamento; è composta da tutti gli iscritti del circolo, che risultino inseriti nell'Anagrafe degli iscritti, come risulta dall'ultima data di aggiornamento. L'assemblea è sede di confronto e indirizzo politico, si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che gli iscritti debbano

essere consultati per la scelta delle candidature di partito e relative agli incarichi istituzionali, nonché per la scelta dell'indirizzo politico, in occasione di referendum, conferenze programmatiche e convenzioni.

9. Il coordinamento viene eletto a scrutinio segreto dall'assemblea degli iscritti con il metodo dell'autocandidatura, che viene presentata in forma scritta con i tempi e le modalità stabilite dal *Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni Comunali e dei coordinamenti territoriali*, affinché sia consultabile da tutti gli iscritti prima dell'assemblea. I votanti hanno diritto ad esprimere una sola preferenza per ciascun genere pena la nullità del voto.
10. L'assemblea degli iscritti, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del coordinamento, in modo che non risulti inferiore alla somma dei membri per funzione. Tutti i membri del coordinamento sono impegnati a partecipare alla elaborazione ed allo sviluppo delle iniziative che caratterizzano la politica territoriale del circolo, portando un contributo di idee e di presenza nel quartiere o nella frazione di quel comune.
11. Il coordinamento è composto per funzione dal coordinatore, dagli eletti ad ogni livello, dai componenti le assemblee comunale, territoriale, regionale e nazionale del partito e che risultino iscritti al circolo. Il coordinamento deve essere composto per metà da donne e per metà da uomini, operando un riequilibrio, quando necessario, rispetto all'esito del voto. Il coordinamento può, su proposta del coordinatore, dotarsi di un organismo esecutivo ristretto che coadiuvi il coordinatore nelle sue funzioni.
12. Il coordinamento, su proposta del coordinatore, elegge in suo seno il tesoriere che cura l'amministrazione del circolo, lo rappresenta nei confronti di terzi e collabora con il tesoriere dell'unione comunale. Il circolo presenta entro il 30 aprile di ogni anno il proprio conto economico consuntivo, che viene approvato dal coordinamento e posto al voto di ratifica della prima assemblea degli iscritti.
13. Il coordinatore viene eletto dal coordinamento a scrutinio segreto. Risulta eletto coordinatore il candidato che abbia raccolto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità si procede ad un ulteriore voto di ballottaggio. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato più giovane di età. I candidati alla carica di coordinatore del circolo devono presentare e rendere pubblica agli iscritti al circolo, con adeguato anticipo, una presentazione contenente indicazioni sul programma di lavoro politico per il circolo. I casi di commissariamento sono disciplinati dall'articolo 28 del presente statuto.
14. Il mandato del coordinatore del circolo ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, distribuiti anche nell'arco di tre mandati.
15. Le risoluzioni dell'Assemblea Comunale, che dispongono la collocazione dei circoli sul territorio, in base al comma 4 del presente articolo, possono essere oggetto di ricorso da parte di uno o più Circoli. L'istanza deve essere presentata dal coordinatore del Circolo su mandato scritto della propria assemblea e rivolta al segretario territoriale che la iscrive all'ordine del giorno della propria direzione. Il ricorso viene esaminato entro 60 giorni dalla sua presentazione, trascorsi i quali la

direzione territoriale deve deliberare il pronunciamento. Analogamente si procede quando tali istanze, siano avanzate da più Circoli e si presentino in conflitto tra di loro.

16. Le risoluzioni dell'Assemblea Territoriale che dispongono la collocazione dei circoli di ambiente in base al comma 5 del presente articolo possono essere oggetto di ricorso da parte di una o più unioni comunali. L'istanza deve essere presentata dal segretario comunale su mandato scritto della propria assemblea e rivolta al segretario regionale che, la iscrive all'ordine del giorno della propria direzione. Il ricorso viene esaminato entro 60 giorni dalla sua presentazione, trascorsi i quali la direzione regionale deve deliberare pronunciamento. Analogamente si procede quando tali istanze, siano avanzate da più Unioni Comunali e si presentino in conflitto tra di loro.

Articolo 6. (l'Unione comunale)

1. L'Unione Comunale rappresenta la politica del Partito Democratico nel proprio ambito comunale ed è costituita dai circoli territoriali e di ambiente che afferiscono sul territorio del comune.
2. L'Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature a sindaco e consigliere comunale, fermo rimanendo il vincolo statutario delle primarie, e per la definizione delle alleanze, fermo rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell'indirizzo politico programmatico scelto con il voto degli iscritti e degli elettori.
3. L'Unione Comunale si dota di un proprio regolamento di organizzazione che viene approvato dall'assemblea a maggioranza degli aventi diritto.
4. Gli organismi dirigenti dell'Unione Comunale sono: l'assemblea comunale, il segretario, il tesoriere, l'esecutivo, il collegio di garanzia.
5. L'assemblea comunale è composta dai membri elettivi e dai membri per funzione, di cui al successivo comma 7. Il numero dei componenti elettivi è fissato con regolamento approvato dall'assemblea territoriale con un indice di proporzionalità costruito sulla base degli iscritti di ogni circolo, in modo da assicurare a ciascuno di essi una adeguata rappresentanza.
6. L'Assemblea comunale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo politico dell'ambito comunale; essa esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.
7. La componente elettiva dell'assemblea comunale non può essere inferiore al settanta per cento della composizione dell'intero organismo. Ne fanno, in ogni caso, parte per funzione: il segretario, i coordinatori di circolo, il segretario dell'organizzazione giovanile, la portavoce delle donne, il sindaco e il capogruppo in consiglio comunale, il presidente di provincia e il capogruppo provinciale del PD, i

consiglieri regionali e i parlamentari aderenti al gruppo del PD, quando iscritti all'Unione Comunale, i membri delle assemblee territoriale, regionale e nazionale .

8. La componente elettiva, dell'assemblea è eletta dagli iscritti, a scrutinio segreto unitamente all'elezione del segretario dell'Unione comunale, sulla base di liste collegate ai candidati alla funzione di segretario. L'elezione avviene nel turno unico di votazione, cui partecipano tutti gli iscritti della Toscana, per l'elezione delle convenzioni territoriali e della convenzione regionale. I votanti hanno diritto di esprimere due sole preferenze, una per ciascun genere pena la nullità del voto.
9. Il *Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni Comunali e dei coordinamenti territoriali* disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai candidati a segretario dell'Unione comunale.
10. Il Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni Comunali e dei coordinamenti territoriali stabilisce altresì i criteri di ripartizione dei seggi, sulla base del numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, assicurando ad ogni circolo la rappresentanza nell'Assemblea attraverso liste di collegio, coincidenti con uno o più circoli, cui siano alternate candidate e candidati.
11. Il mandato del segretario dell'Unione Comunale ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, distribuiti anche nell'arco di tre mandati.
12. L'assemblea comunale deve essere composta, nella sua interezza, per metà da donne e per metà da uomini. Il riequilibrio, quando necessario, si opera all'atto dell'insediamento dell'assemblea garantendo che sin dalla prima votazione, cui essa debba adempiere, la sua composizione risulti paritaria.
13. L'esecutivo dell'Unione Comunale viene nominato dal segretario, tenendo conto del pluralismo interno e di un'adeguata rappresentanza del territorio. La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere. L'esecutivo coadiuva il segretario nella gestione operativa e politica del partito. L'esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del partito
14. Il collegio di garanzia è eletto tra i membri dell'assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un presidente ed in caso un ufficio di presidenza.
15. Per le attribuzioni del collegio di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello Statuto nazionale.
16. Su proposta del segretario l'Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere dell'Unione Comunale a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito.
17. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell'Unione Comunale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e

le sue responsabilità. Il Tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.

18. Qualora l'Unione comunale coincida con un solo Circolo, gli organismi dirigenti e le funzioni sono disciplinate dal presente articolo.

Articolo 7. (Il Coordinamento territoriale)

1. Il Coordinamento territoriale rappresenta l'unitarietà della politica del partito nel territorio di competenza provinciale o sub-provinciale ed in rapporto con il livello regionale concorre all'elaborazione dell'indirizzo politico del partito, nelle forme e nei limiti previsti dagli statuti regionale e nazionale.
2. Il Coordinamento territoriale è dotato di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature di propria competenza territoriale, fermo rimanendo il vincolo statutario delle primarie, e per la definizione delle alleanze, fermo rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell'indirizzo politico programmatico scelto con il voto degli iscritti e degli elettori.
3. Il Coordinamento territoriale è costituito dalle Unioni comunali che vi afferiscono con la ripartizione di cui all'art. 8. Il coordinamento territoriale si dota di un regolamento generale di organizzazione approvato dall'assemblea territoriale a maggioranza degli aventi diritto. Il regolamento viene esaminato per il parere di coerenza statutaria dal collegio dei garanti dell'Unione Regionale entro 60 giorni.
4. Gli organi riconosciuti per il Coordinamento territoriale sono: l'assemblea, il segretario, il tesoriere, la direzione territoriale, l'esecutivo, il collegio di garanzia.
5. Il regolamento generale di organizzazione può prevedere una diversa articolazione delle presenze per funzione nelle assemblee delle Unioni Comunali, l'istituzione della direzione dell'Unione comunale, i suoi criteri di composizione e le modalità di elezione da parte dell'assemblea dell'Unione Comunale. Il regolamento generale di organizzazione disciplina i membri per funzione della direzione territoriale e fissa le modalità per la sua elezione da parte dell'Assemblea territoriale.

Articolo 8. (I Coordinamenti territoriali della Toscana)

1. L'Unione regionale del Partito Democratico della Toscana è composta dai seguenti coordinamenti territoriali:
 - *Arezzo*, al quale afferiscono i comuni della provincia di Arezzo;
 - *Empolese-Valdelsa*, al quale afferiscono i comuni del Circondario dell'Empolese-Valdelsa;
 - *Firenze Metropolitan*, al quale afferiscono i comuni della provincia di Firenze che non fanno parte del Circondario Empolese- Valdelsa;
 - *Grosseto* al quale afferiscono i comuni della provincia di Grosseto;
 - *Livorno*, al quale afferiscono i comuni della provincia di Livorno che non fanno parte del coordinamento territoriale Val di Cornia-Elba;

- *Lucca* al quale afferiscono i comuni della provincia di Lucca che non fanno parte del coordinamento territoriale della Versilia;
- *Massa Carrara*, al quale afferiscono i comuni della provincia di Massa Carrara;
- *Pisa* al quale afferiscono i comuni della provincia di Pisa;
- *Pistoia* al quale afferiscono i comuni della provincia di Pistoia;
- *Prato* al quale afferiscono i comuni della provincia di Prato;
- *Siena* al quale afferiscono i comuni della provincia di Siena;
- *Val di Cornia-Elba* al quale afferiscono i comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- *Versilia* al quale afferiscono i comuni di Viareggio, Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema.

Articolo 9. (l'Unione cittadina di Firenze)

1. Nella città di Firenze, in ragione della sua funzione di capoluogo di Regione e della sua estensione e struttura urbana, l'Unione comunale è articolata con gli organismi dirigenti dei coordinamenti territoriali.
2. Il segretario dell'Unione comunale della città di Firenze è eletto dagli elettori, con le stesse modalità del segretario territoriale unitamente all'assemblea comunale, nello stesso giorno in cui si eleggono i segretari territoriali ed il segretario regionale.
3. Nel primo turno delle primarie, gli iscritti sono chiamati ad eleggere la Convenzione cittadina, che ha il compito di discutere ed arricchire le piattaforme politico programmatiche presentate dai candidati a segretario dell'Unione cittadina. Fanno parte della Convenzione cittadina coloro i quali siano risultati eletti delegati nei circoli in collegamento ad uno dei candidati segretari al primo turno.
4. L'assemblea comunale dell'Unione cittadina di Firenze approva, con la maggioranza dei voti favorevoli degli aventi diritto, un regolamento elettorale per l'elezione del segretario e dell'assemblea cittadina, che avviene per liste contrapposte ed in modo che sia assicurata un' adeguata e proporzionale rappresentanza per ciascun circolo.
5. Il segretario dell'Unione comunale della città di Firenze è membro della conferenza dei segretari territoriali.

Articolo 10. (Il Segretario territoriale)

1. Il segretario territoriale rappresenta il partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.
2. Il mandato del segretario territoriale ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, distribuiti anche nell'arco di tre mandati.
3. Il segretario del coordinamento territoriale è eletto direttamente dagli elettori unitamente all'assemblea territoriale, nello stesso giorno in cui avviene l'elezione

del segretario e dell'assemblea regionale, a norma dell'art. 15 comma 6 dello Statuto nazionale.

4. L'assemblea territoriale uscente non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato del segretario territoriale, indice il primo turno di primarie, riservate agli iscritti, per la selezione dei candidati all'elezione del nuovo segretario territoriale e della Convenzione di cui agli articoli 9 commi 5 e 6 e articolo 15 comma 5 dello Statuto Nazionale, disciplinato con apposito regolamento regionale.
5. I candidati a segretario territoriale debbono presentare una piattaforma politico-programmatica e possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivano la piattaforma ed ottengano l'apparentamento dal candidato che intendono sostenere.
6. Sono ammessi al secondo turno di primarie, aperte a tutti gli elettori, i tre candidati che nel primo turno abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano riportato almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi o la medesima percentuale in almeno un terzo dei comuni che compongono il coordinamento territoriale.
7. Se il segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa.
8. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea o dalla direzione, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine il presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l'assemblea.
9. In caso di voto di sfiducia al Segretario territoriale si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea, a norma dell'articolo 15 comma 9 dello statuto nazionale.

Articolo 11. (Scelta dell'indirizzo politico territoriale)

1. Nel primo turno delle primarie, gli iscritti sono chiamati ad eleggere la Convenzione territoriale, che ha il compito di discutere ed arricchire le piattaforme politico programmatiche presentate dai candidati a segretario territoriale che abbiano superato il primo turno.
2. Fanno parte della convenzione territoriale coloro i quali siano risultati eletti delegati nelle assemblee degli iscritti di ciascun circolo e si siano presentati collegati ad un candidato a segretario. Ogni iscritto può esprimere una sola preferenza per ciascun genere pena la nullità del voto.

Articolo 12. (L'Assemblea territoriale)

1. L'assemblea territoriale è composta dai membri elettivi e dai membri per funzione, di cui al successivo comma 2. Il numero dei componenti elettivi, che non può essere inferiore al settanta per cento dell'intero organismo, è fissato con regolamento approvato dall'assemblea regionale con un indice di proporzionalità costruito sulla base degli elettori delle primarie per l'elezione del Segretario regionale.
2. Fanno parte per funzione dell'assemblea territoriale, il segretario, il tesoriere, i segretari delle unioni comunali, il segretario dell'organizzazione giovanile, la portavoce delle donne, i componenti delle assemblee regionale e nazionale, nonché il Sindaco, quando iscritto al PD e il Capogruppo consiliare del comune capoluogo o sede di coordinamento, dal Presidente di Provincia quando iscritto al PD e dal Capogruppo provinciale, dai Consiglieri regionali, membri della Giunta regionale e dai parlamentari aderenti al gruppo del PD.
3. Il regolamento generale di organizzazione del coordinamento territoriale di cui al l'art. 7 comma 5 del presente articolo, può prevedere che nell'assemblea territoriale siano presenti altri membri per funzione in aggiunta a quelli descritti al comma 2 del presente articolo, nel rispetto dell'equilibrio tra componente elettiva e componente per funzione di cui al comma 1.
4. La componente elettiva dell'assemblea è eletta dagli elettori, a scrutinio segreto unitamente all'elezione del segretario territoriale. Il *Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni Comunali e dei coordinamenti territoriali* disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai candidati a segretario territoriale.
5. L'assemblea territoriale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo politico dell'ambito territoriale; essa esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.
6. L'assemblea territoriale approva il proprio regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. I contenuti del regolamento devono in ogni caso tutelare la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre a garantire la regolarità dello scrutinio. Il regolamento dell'assemblea territoriale disciplina il corretto comportamento degli eletti e le incompatibilità con l'appartenenza ad altre assemblee territoriali.
7. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente, nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati.
8. Il presidente dell'assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato dell'assemblea stessa, e nomina un ufficio di presidenza, composto da massimo cinque membri, sulla base dei risultati dell'elezione dell'assemblea. Il Presidente

dell'assemblea ha il compito di convocare l'assemblea e definirne l'ordine del giorno d'intesa con il segretario.

9. L'assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni sei mesi e in via straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiedono almeno un quinto dei suoi componenti.
10. Una mozione di sfiducia avversa al segretario territoriale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il segretario viene sfiduciato e per l'elezione del nuovo segretario si procede come previsto dal precedente articolo 10.

Articolo 13. (La Direzione territoriale)

1. La direzione territoriale viene eletta dall'assemblea nella riunione di insediamento. La quota elettiva della direzione territoriale è determinata in numero non superiore al 25 per cento dei componenti dell'assemblea. Essa è organo di esecuzione degli indirizzi dell'assemblea. La quota elettiva non può essere comunque inferiore al 60 per cento dell'intero organismo e concorre a realizzare la composizione dello stesso che deve essere paritaria tra donne e uomini
2. I membri per funzione della direzione territoriale sono: il segretario, il tesoriere, il presidente dell'assemblea, il segretario dell'organizzazione giovanile, la portavoce territoriale delle donne democratiche, il sindaco, quando iscritto al Pd, ed il capogruppo del Pd del comune capoluogo, il Presidente della Provincia quando iscritto al PD, il capogruppo del Pd in consiglio provinciale, i parlamentari, i membri della Giunta regionale e i consiglieri regionali iscritti al Pd.
3. Il segretario territoriale può proporre alla direzione un numero di integrazioni non superiore al dieci per cento della quota elettiva. Le integrazioni, che vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, si riferiscono ai componenti la direzione che, al cessare della funzione, vengano confermati in quota elettiva, nonché ai nuovi incarichi di lavoro che vengano attribuiti dal segretario.

Articolo 14. (L'Esecutivo territoriale)

1. L'esecutivo territoriale viene nominato dal segretario, tenendo conto del pluralismo interno e di un'adeguata rappresentanza del territorio. La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere. L'esecutivo coadiuva il segretario nella gestione operativa e politica del partito. L'esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del partito.
2. All'esecutivo territoriale partecipano di diritto il tesoriere ed il responsabile organizzazione, che viene nominato dal segretario. Il responsabile dell'organizzazione nello svolgimento del proprio ruolo deve garantire la sua terzietà e lavorare per rafforzare l'unitarietà dell'iniziativa politica del partito.

Articolo 15. (Il Tesoriere e il consiglio di tesoreria del coordinamento territoriale)

1. Su proposta del segretario l'Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere del coordinamento territoriale, a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del personale.
2. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del coordinamento territoriale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità.
3. Il Tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, la direzione territoriale elegge un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea territoriale.
4. Il Tesoriere del coordinamento territoriale è coadiuvato nel suo lavoro da un Consiglio di Tesoreria. Il Consiglio di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dai regolamenti finanziari, nazionale e regionale.
5. Il Consiglio è composto da membri eletti dalla Direzione territoriale su proposta del Tesoriere, sentito il segretario territoriale, in rappresentanza delle unioni comunali. Oltre al Tesoriere, fa parte per funzione del consiglio di tesoreria il responsabile territoriale dell'organizzazione.
6. Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge il presidente del Consiglio di Tesoreria, che ha il compito di curarne la convocazione, stabilendone l'ordine del giorno di concerto con il tesoriere o il segretario, e ne redige i verbali; si riunisce almeno due volte all'anno, ed ha il compito di esprimere pareri su tutte le politiche finanziarie e patrimoniali del partito.

Articolo 16. (Il collegio di garanzia territoriale)

1. Il collegio di garanzia è eletto tra i membri dell'assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un presidente ed in caso un ufficio di presidenza.
2. Per le attribuzioni del collegio di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello statuto nazionale.

Articolo 17. (L'unione regionale)

1. L'Unione Regionale del Partito Democratico della Toscana è una struttura federale costituita dai 13 coordinamenti territoriali di cui all'art. 8.

2. L'Unione Regionale del Partito Democratico della Toscana, dispone dell'uso del simbolo per le elezioni regionali, provinciali e comunali. Il Segretario regionale con apposito atto delega il segretario territoriale per l'uso del simbolo nelle elezioni provinciali e comunali di rispettiva competenza.
3. Il Partito Democratico della Toscana è organizzato sulla base di circoli, unioni comunali e coordinamenti territoriali.
4. L'Unione Regionale rappresenta l'unitarietà della politica del partito nella regione Toscana e nel rapporto con i livelli nazionali, elabora l'indirizzo politico e programmatico del partito.
5. I circoli, le unioni comunali e i coordinamenti territoriali, hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riserva alla competenza degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.
6. Sono organi del partito a livello regionale: l'assemblea, il segretario, il tesoriere, la direzione regionale, il vicesegretario quando eletto dall'Assemblea, la conferenza dei segretari territoriali, l'esecutivo, il collegio di garanzia.

Articolo 18. (Il segretario regionale)

1. Il segretario regionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. Il mandato del segretario regionale dura quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, distribuiti in caso nell'arco di tre mandati. Il mandato di componente dell'assemblea regionale dura quattro anni.
2. L'elezione dell'assemblea e del segretario regionale avviene a distanza di due anni dall'elezione del segretario e dell'assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni, a norma dell'articolo 15 comma 6 dello statuto nazionale.
3. L'assemblea regionale uscente non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato del segretario regionale, indice il primo turno di primarie, riservate agli iscritti, per la selezione delle candidature all'elezione del nuovo segretario regionale e della Convenzione regionale, che sono disciplinate dal regolamento elettorale dell'Unione regionale, che viene approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti favorevoli degli aventi diritto.
4. I candidati a segretario regionale debbono presentare una piattaforma politico-programmatica e possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivono la piattaforma ed ottengono l'apparentamento del candidato che intendono sostenere.
5. Sono ammessi al secondo turno di primarie aperte a tutti gli elettori, i candidati che nel primo turno abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano riportato almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi o la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

6. Le candidature a segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti dell'assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla segreteria.
7. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
8. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa.
9. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea o dalla direzione, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine il presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l'assemblea.
10. Una mozione di sfiducia avversa al segretario regionale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il segretario viene sfiduciato e per l'elezione del nuovo segretario si procede secondo le modalità descritte nel presente articolo.
11. Se il segretario viene sfiduciato si procede a nuova elezione del Segretario e dell'Assemblea a norma dell'articolo 15 comma 9 dello statuto nazionale.

Articolo 19. (Scelta dell'indirizzo politico regionale)

1. Nel primo turno delle primarie, gli iscritti sono chiamati ad eleggere la Convenzione regionale, che ha il compito di discutere ed arricchire le piattaforme politico programmatiche presentate dai candidati a segretario regionale che abbiano superato il primo turno.
2. Fanno parte della convenzione regionale coloro i quali siano risultati eletti delegati nelle assemblee degli iscritti di ciascun circolo e si siano presentati collegati ad un candidato a segretario. Ogni iscritto può esprimere una sola preferenza per ciascun genere pena la nullità del voto.

Articolo 20. (Il vicesegretario regionale)

1. Il segretario regionale, all'atto della sua proclamazione, può proporre all'assemblea regionale l'elezione di un vicesegretario che avviene per voto palese a maggioranza dei voti validi.
2. Il vicesegretario svolge funzioni delegate dal segretario.

Articolo 21. (L'assemblea regionale)

1. L'assemblea regionale è composta da cinquecento persone elette contestualmente all'elezione del segretario regionale con le modalità descritte nell' art 18.
2. L'assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei coordinamenti territoriali.
3. L'assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento è approvato dall'assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati.
5. Il presidente dell'assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato, e nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati dell'elezione dell'assemblea.
6. L'assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni sei mesi e in via straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiedono almeno un quinto dei suoi componenti.
7. L'Assemblea regionale approva i Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali, previo parere positivo del relativo Collegio di garanzia, a norma dell'art. 15 comma 10 dello Statuto nazionale.

Articolo 22. (Elezioni della quota toscana nell'assemblea nazionale)

3. Gli elettori del Partito Democratico della Toscana eleggono una quota di rappresentanza diretta nell'assemblea nazionale del partito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello statuto nazionale. Le operazioni di voto si svolgono unitamente all'elezione del segretario regionale, dell'assemblea regionale, del segretario territoriale e dell'assemblea territoriale.
4. La quota toscana di rappresentanza diretta nell'assemblea nazionale viene eletta sulla base di liste collegate ai candidati a segretario regionale, con le modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto e di quanto stabilito dal Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea regionale.

Articolo 23. (La direzione regionale)

1. La direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'assemblea regionale. E' presieduta dal segretario regionale. Essa ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi

componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e all'esecutivo.

2. La direzione regionale è composta dai membri elettivi e dai membri per funzione. Fanno parte per funzione della direzione regionale:
 - Il segretario regionale;
 - Il vicesegretario regionale;
 - I membri dell'esecutivo regionale;
 - I Consiglieri regionali iscritti al PD;
 - sei parlamentari, tre donne e tre uomini, designati dal forum dei deputati e dei senatori toscani;
 - Il presidente dell'assemblea regionale;
 - Il tesoriere regionale;
 - La portavoce delle donne democratiche toscane;
 - Il segretario dell'organizzazione giovanile regionale;
 - I segretari territoriali e il segretario cittadino del capoluogo di Regione;
 - Il Presidente della Regione quando iscritto al PD;
 - I membri della Giunta regionale quando iscritti al PD;
 - I Sindaci dei comuni capoluogo o sede di coordinamento territoriale, quando iscritti al PD;
 - I presidenti di provincia quando iscritti al PD;
 - La Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale, quando iscritta al PD;
3. La quota elettiva della direzione regionale, che non può essere inferiore al sessanta per cento dell'organismo, è eletta da ciascuna assemblea territoriale in proporzione al numero degli elettori delle primarie per l'elezione del segretario regionale.
4. L'assemblea regionale nella riunione di insediamento approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, una risoluzione che fissa il numero dei membri elettivi della direzione regionale e le modalità con le quali le assemblee territoriali procedono, a voto palese, all'elezione della quota loro assegnata. Tale risoluzione fissa le modalità di costituzione della commissione elettorale, in seno all'assemblea territoriale, di presentazione di più liste e di richiesta di voto segreto. Deve essere garantita in ogni caso la parità di genere nell'organismo e il pluralismo politico del partito.
5. Il segretario regionale può proporre alla direzione un numero di integrazioni non superiore al dieci per cento della quota elettiva. Le integrazioni, che vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, si riferiscono ai componenti la direzione che, al cessare della funzione, vengano confermati in quota elettiva, nonché ai nuovi incarichi di lavoro che vengano attribuiti dal segretario.

Articolo 24. (La conferenza dei Segretari territoriali)

1. La conferenza dei segretari territoriali è un organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative. E' presieduta e convocata dal Segretario regionale, che ne decide l'ordine del giorno.

2. La conferenza dei segretari territoriali può essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta i due terzi dei segretari territoriali, motivandone la richiesta attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno. Compongono la conferenza dei segretari territoriali i 13 segretari dei coordinamenti territoriali e il Segretario dell'Unione cittadina di Firenze.

Articolo 25. (Esecutivo regionale)

1. L'esecutivo regionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario, composto rispettando i criteri della pari rappresentanza di genere, del rinnovamento generazionale e della rappresentanza del pluralismo interno. L'esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del partito.
2. Fa parte per funzione dell'esecutivo regionale il vicesegretario, partecipano di diritto il tesoriere regionale ed il responsabile organizzazione regionale, che viene nominato dal segretario. Il responsabile dell'organizzazione nello svolgimento del proprio ruolo deve garantire la sua terzietà e lavorare per rafforzare l'unitarietà dell'iniziativa politica del partito.
3. L'esecutivo è composto da non più di quindici membri, nominati dal segretario, che dà comunicazione della nomina in una riunione della direzione regionale convocata con specifico ordine del giorno. Il segretario può revocare la nomina dei componenti l'esecutivo. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della direzione regionale.
4. L'esecutivo è convocato dal segretario regionale, che è tenuto a dare pubblicità delle decisioni assunte.
5. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive devono essere comunicate alla direzione regionale.

Articolo 26. (Il tesoriere regionale e il consiglio di tesoreria)

1. Su proposta del segretario l'Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere regionale a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del personale.
2. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell'Unione regionale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità. Il Tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
3. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, la direzione regionale elegge un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea Regionale.

4. Il Tesoriere dell'Unione Regionale è coadiuvato nel suo lavoro da un Consiglio di Tesoreria. Il Consiglio di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dai regolamenti finanziari, nazionale e regionale.
5. Il Consiglio è composto per funzioni da metà dei suoi membri e per l'altra metà eletto dalla Direzione regionale su proposta del Tesoriere, sentito il segretario regionale, in rappresentanza dell'Assemblea regionale e dei coordinamenti territoriali. Oltre al Tesoriere, fanno parte per funzione del Consiglio i Tesorieri dei coordinamenti territoriali e il responsabile regionale dell'organizzazione.
6. Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge il presidente del Consiglio di Tesoreria, che ha il compito di curarne la convocazione, stabilendone l'ordine del giorno di concerto con il tesoriere o il segretario, e ne redige i verbali; si riunisce almeno due volte all'anno, ed ha il compito di esprimere pareri su tutte le politiche finanziarie del partito. Il Consiglio di Tesoreria collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consultivo e ne verifica l'attuazione nel rispetto del regolamento finanziario nazionale e di quello regionale. Il Consiglio può intraprendere iniziative per il finanziamento al partito e per coordinare i comportamenti dei vari consigli di tesoreria territoriali.

Articolo 27. (Collegio di garanzia regionale)

1. Il collegio di garanzia è eletto tra i membri dell'assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un presidente ed in caso un ufficio di presidenza.
2. Per le attribuzioni del collegio di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello statuto nazionale.

Articolo 28. (Poteri sostitutivi)

1. L'Assemblea regionale previa richiesta di almeno il quaranta per cento dei membri di un'assemblea territoriale, o della metà delle assemblee comunali che la compongono, sentito il parere del relativo organismo di garanzia, per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, può convocare un'elezione anticipata dell'Assemblea e del Segretario territoriale, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.
2. Qualora un circolo non riesca ad eleggere il proprio coordinatore, dopo tre votazioni e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento del coordinamento, viene commissariato a cura del segretario territoriale. Il segretario territoriale, sentito il collegio dei garanti territoriale, nomina un commissario che rimane in carica per il tempo necessario ad eleggere il coordinatore del circolo.

3. Sono incompatibili con la carica di commissario i membri di tutti gli organi dirigenti dell'Unione Comunale alla quale afferisce il circolo da commissariare. Il commissariamento non può protrarsi oltre sei mesi trascorsi i quali, nel reiterarsi della impossibilità di eleggere il segretario del circolo, il segretario territoriale convoca nuove elezioni per il coordinamento.
4. Un terzo dei componenti del coordinamento del circolo può ricorrere avverso la decisione del commissariamento, presentando una istanza al segretario regionale il quale, sentita la direzione regionale, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. I casi di commissariamento di una Unione Comunale sono disciplinati, per analogia, dal precedente comma 2. Il commissariamento dell'Unione Comunale è disposto dal segretario regionale ed i ricorsi avverso tale decisione vengono esaminati, entro trenta giorni dalla presentazione, dal collegio di garanzia regionale.
6. La richiesta di commissariare una struttura federale di cui al Capo IV del presente statuto quali il circolo, l'Unione Comunale, il Coordinamento Territoriale può essere avanzata dal segretario del livello superiore o dal quaranta per cento dei componenti l'assemblea dello stesso livello, al livello competente per statuto.
7. La proposta di commissariamento deve essere motivata sulla base dei seguenti casi: violazione del mandato politico scelto dagli iscritti o dagli elettori, negazione agli iscritti e od agli elettori di un circolo, di una Unione Comunale, di un Coordinamento Territoriale dei diritti a loro riconosciuti dallo Statuto nazionale e dal presente statuto, tra cui quello di partecipare alle primarie ed in tutti i casi di violazione del presente statuto.
8. Un coordinamento territoriale o una Unione comunale possono ricorrere avverso la decisione del segretario regionale di non delegare i propri organi alla presentazione del simbolo del partito. Tale istanza viene esaminata dalla direzione regionale per gli aspetti legati alla coerenza dell'indirizzo politico del partito scelto con il voto degli iscritti e degli elettori.
9. La direzione regionale prima di pronunciarsi con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto, acquisisce il parere del Collegio regionale dei garanti, per gli aspetti di legittimità statutaria. La direzione regionale si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza e la sua deliberazione, assunta con voto palese, è inappellabile.

CAPO V

L'iscrizione

Articolo 29. (Modalità e caratteri dell'iscrizione al partito)

1. L'iscrizione è un atto esclusivamente individuale che si realizza nel circolo di ambiente o nel circolo territoriale di residenza, presso il quale ogni iscritto esercita il diritto di elettorato attivo e passivo. Gli iscritti che vengono eletti negli organismi dirigenti, di natura collegiale, di un circolo diverso da quello di residenza esprimono,

- il diritto di elettorato attivo e passivo esclusivamente, nel circolo in cui sono stati eletti.
2. Per essere eletti a coordinatore di circolo è necessario essere iscritti in quello stesso circolo. L'espressione dell'elettorato attivo per l'elezione degli organismi diversi da quelli del circolo, si esprime in un solo circolo di ambiente o territoriale. Il diritto di opzione viene disciplinato dai regolamenti elettorali e congressuali.
 3. Ogni iscritto ha diritto ad avanzare richiesta, per motivate esigenze di lavoro, di studio o di libera scelta individuale, di trasferimento dal circolo di residenza ad un altro circolo ove, esclusivamente, l'iscritto acquista elettorato attivo e passivo. Tale richiesta – presentata al coordinamento del circolo di ingresso – è esaminata dal collegio di garanzia dell'Unione Comunale stessa o in caso da quella interessata dalla richiesta di trasferimento, entro trenta giorni.
 4. L'iscritto può ricorrere avverso alla eventuale decisione di diniego di trasferimento, che deve essere motivata con ragioni di carattere generale, presentando un'istanza al segretario territoriale che la esamina e la evade entro trenta giorni dalla presentazione.
 5. In ciascun circolo si possono accogliere, ogni anno, trasferimenti di iscritti da altri circoli, fino ad un limite massimo del 10 per cento del totale degli iscritti di quel circolo.
 6. L'iscrizione al partito, oltre al doveroso rispetto delle leggi, impegna a comportamenti ispirati ai principi etici contenuti nel Codice Etico del Partito Democratico.
 7. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'iscrizione ad un altro partito o a movimenti che comunque presentino liste concorrenziali a quelle del partito in consultazioni elettorali, altresì incompatibile con il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal partito.
 8. Il regolamento delle sanzioni di cui al successivo articolo 50, disciplina le modalità con le quali gli organi di garanzia, competenti per statuto, dichiarano la presa d'atto della incompatibilità e con le quali l'iscritto interessato può ricorrere avverso tale decisione.

CAPO VI

L'Organizzazione giovanile

Articolo 30. (Carta di cittadinanza dell'Organizzazione giovanile)

1. Il Partito Democratico della Toscana riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale della Toscana.

2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del partito.
3. Il Partito Democratico della Toscana collabora con l'organizzazione giovanile per estenderne l'attività a tutto il territorio della Regione, contribuendo alla costruzione di circoli territoriali della giovanile in ogni realtà.
4. L'organizzazione giovanile rappresenta un valore aggiunto per tutto il Partito in termini di rinnovamento tematico, organizzativo e generazionale; contribuisce al radicamento sul territorio del Partito Democratico attraverso l'iniziativa politica, la valorizzazione delle strutture del Partito e la loro apertura ai bisogni delle giovani generazioni; promuove in collaborazione con il Partito percorsi di formazione rivolti ai singoli iscritti, ai gruppi dirigenti ed agli amministratori; sperimenta nuove forme per l'organizzazione e la comunicazione politica del Partito; promuove e sostiene il coordinamento dei giovani eletti del Partito Democratico; sostiene il radicamento dei circoli d'ambiente del Partito nei luoghi di studio e di lavoro.
5. L'organizzazione giovanile ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito. A tal fine, è presente con propri rappresentanti nelle assemblee elettive del Partito ed nei luoghi di direzione del Partito ad ogni livello. Il Segretario dell'organizzazione giovanile è inoltre membro di diritto dell'esecutivo del Partito al livello corrispondente.
6. Il Partito Democratico della Toscana garantisce gli spazi fisici, gli strumenti materiali e le risorse finanziarie per le attività dell'organizzazione giovanile; la stessa può inoltre portare avanti forme di autofinanziamento e dotarsi di un proprio autonomo bilancio. Possono aderire alla organizzazione giovanile tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 29 anni di età.
7. L'iscrizione all'organizzazione giovanile comporta l'automatica iscrizione al partito nel circolo territoriale di residenza. L'organizzazione giovanile può inoltre sperimentare forme di adesione che non comportino l'iscrizione al Partito, attraverso l'adozione di uno specifico regolamento da parte della sua Assemblea Regionale o delle Direzioni territoriali. È garantita la possibilità di adesione all'organizzazione giovanile presso tutti i circoli del Partito Democratico della Toscana.
8. L'organizzazione giovanile può, a livello regionale e provinciale, sperimentare forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli d'intesa con gruppi, movimenti e associazioni tramite un proprio regolamento.

CAPO VII

Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 31. (Elezioni primarie del Partito Democratico)

1. Il Partito Democratico della Toscana assume le primarie come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica, affinché le stesse traggano legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini-elettori.
2. Alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico, possono partecipare gli elettori già registrati nell'Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto, elettori come qualificati dall'art. 2 comma 3 dello statuto nazionale.
3. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto dell'Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale, sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e del regolamento quadro regionale di cui al comma 12 del presente articolo.
4. Il Partito Democratico della Toscana seleziona con il metodo delle primarie i propri candidati alla carica di: Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, parlamentare, consigliere regionale. Il Regolamento quadro regionale per le primarie disciplina il ricorso alle primarie, tra gli iscritti, per la selezione dei candidati a consigliere comunale, in particolare nei comuni superiori a quindicimila abitanti e a consigliere provinciale, avendo cura degli equilibri tra territori dei collegi a cui afferiscono più unioni comunali e più coordinamenti territoriali.
5. L'assemblea regionale approva con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento quadro per le elezioni primarie di carattere amministrativo, regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto del Regolamento quadro per le candidature previsto dall'art.18, comma 3, dello Statuto nazionale.
6. Le assemblee territoriali approvano con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento quadro per le elezioni di carattere amministrativo, in rispetto dei principi del regolamento quadro regionale.
7. La candidatura a Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente della Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale oppure con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo livello territoriale.
8. Nelle province in cui insistono più di un coordinamento territoriale le soglie per la sottoscrizione delle candidature previste dal presente comma possono essere raggiunte tra i membri delle assemblee oppure tra gli iscritti di uno o più coordinamenti territoriali di quel territorio provinciale.
9. Il Segretario regionale, sentita la direzione, convoca le elezioni primarie per la selezione dei candidati a Sindaco e Presidente della Provincia che si svolgono in una medesima data per tutto il territorio regionale interessato da quel turno amministrativo. Parimenti si procede per la convocazione delle elezioni primarie per la selezione del candidato del PD a Presidente della Regione.
10. Il Regolamento quadro regionale può disciplinare i casi, assolutamente eccezionali e le relative maggioranze qualificate per motivare l'esonero dallo svolgimento di primarie di un livello comunale o territoriale, o la convocazione di uno o più di uno di

questi, in un'altra data e le modalità con le quali elettori, iscritti, organi di partito possono ricorrere avverso tali decisioni.

11. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, quando iscritti al PD, che si trovino al termine del primo mandato, sono candidati di diritto, salvo loro espressa rinuncia, alle elezioni primarie.
12. Il Regolamento quadro regionale per le elezioni primarie, stabilisce tempi e modalità con i quali, entro il sesto mese dalla scadenza naturale della legislatura, possono essere presentate le candidature alternative al Sindaco, al Presidente della Provincia e al Presidente della Regione, con il sostegno di almeno il venti per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale oppure con un numero di sottoscrizioni pari al cinque per cento degli iscritti del relativo livello territoriale. Ciascun iscritto può godere del diritto di elettorato passivo per la candidatura ad una sola carica monocratica di natura amministrativa.
13. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente della Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
14. Non si svolgono elezioni primarie nel caso in cui, nei termini prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

Articolo 32. (Candidature per le assemblee rappresentative)

1. Il Partito Democratico della Toscana sceglie come metodo per la selezione dei propri candidati a consigliere regionale, le elezioni primarie disciplinate dal Regolamento approvato dall'Assemblea regionale.
2. Il Partito Democratico della Toscana per la selezione dei propri candidati a deputato, senatore e parlamentare europeo si avvale del metodo delle elezioni primarie. Qualora il Regolamento quadro approvato dal coordinamento nazionale (a norma dell'art. 18 comma 9 dello statuto nazionale) preveda la convocazione delle primarie, il regolamento regionale si riferisce ad esso. In caso diverso prevale la scelta del livello regionale di effettuare le primarie, in quanto più coerente con l'art.2 comma 4 lettera b dello statuto nazionale.
3. Vanno in ogni caso rispettati i principi inseriti nel Regolamento quadro a norma dell'art. 19 comma 1 dello statuto nazionale.
4. Il Regolamento quadro approvato dall'Assemblea regionale definisce inoltre gli organi responsabili di ricevere le proposte di candidature e i criteri di selezione, le modalità con cui sottoporre le candidature all'approvazione degli iscritti o elettori e nomina una Commissione elettorale di garanzia.

Articolo 33. (Primarie di coalizione)

1. Nel caso il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, vengono selezionati

mediante elezioni primarie aperte a tutti i cittadini, a norma dell'art. 20 comma 1 dello statuto nazionale.

2. Il Regolamento per le primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il venticinque per cento dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente oppure da almeno il dieci per cento degli iscritti nel relativo livello territoriale.

CAPO VIII

Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 34. (Codice etico)

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico nazionale.

Articolo 35. (incandidabilità e incompatibilità)

1. Il Partito Democratico della Toscana promuove il ricambio dei gruppi dirigenti e la partecipazione più ampia possibile di soggetti diversi negli organi esecutivi del partito. Pertanto, salvo casi motivati e per periodi di tempo transitori, nessun iscritto o elettore può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico.
2. Il Partito Democratico della Toscana promuove il ricambio della sua rappresentanza nelle istituzioni e la partecipazione più ampia possibile di soggetti diversi nelle assemblee elettive nazionali, regionali e locali.
3. Il Partito Democratico della Toscana fissa nel limite di due mandati la candidabilità al ruolo di consigliere regionale, e comunque per la durata di un massimo di dieci anni quando distribuiti su non più di tre mandati.
4. Il Partito Democratico della Toscana fissa nel limite dei due mandati la candidabilità al ruolo di parlamentare nazionale ed europeo, e comunque per la durata di un massimo di dieci anni quando distribuiti su non più di tre mandati. Le deroghe di cui al successivo comma 5, sono riconosciute come funzionali al Partito Democratico della Toscana, quando approvate con le modalità di cui al successivo comma 5.

5. Le deroghe, al tetto dei mandati di cui ai precedenti commi 3 e 4, al fine della candidabilità alle elezioni primarie sono approvate dalla direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Le deroghe devono essere motivate da comprovate esigenze funzionali e di direzione politica del partito, in particolare per i ruoli monocratici, delle sue rappresentanze elettive e di governo.
6. Il computo dei mandati ai fini della candidabilità al ruolo di membro delle assemblee legislative regionali, nazionali, europee matura sul piano soggettivo nei confronti di ciascun iscritto al Partito Democratico ed ha effetto indipendentemente dalla data di adesione al partito.
7. I principi di incandidabilità e incompatibilità per gli incarichi di partito e istituzionali nazionali sono fissati dallo Statuto nazionale art. 22 commi dal 3 al 7.

Articolo 36. (Doveri degli eletti)

1. I gruppi consiliari del Partito Democratico della Toscana si costituiscono, con le modalità previste dagli statuti e/o regolamenti dell'istituzione di riferimento, entro la prima seduta della rispettiva assemblea elettiva.
2. L'adesione al gruppo del Partito Democratico si realizza con l'atto di elezione nella lista del Partito Democratico. L'atto di candidatura comporta l'assunzione dei diritti e dei doveri contemplati nello statuto nazionale e nel presente statuto, nel Codice Etico e la condivisione del Manifesto dei Valori.
3. Gli eletti nei cui compiti discrezionali ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre assicurare che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
4. L'adesione al gruppo consiliare di un consigliere che ne faccia richiesta e che non sia stato eletto nelle liste del Partito Democratico si realizza attraverso la sottoscrizione dello statuto nazionale, del presente statuto, del Codice Etico e del Manifesto dei Valori. Un consigliere del gruppo del Partito Democratico può avanzare opposizione alla richiesta di adesione di un consigliere proveniente da un altro gruppo o da un'altra lista. Essa è accolta, qualora venga messa in votazione e raccolga il voto favorevole dei due terzi degli aderenti al gruppo.
5. I gruppi consiliari del Partito Democratico si dotano di un regolamento di organizzazione, che deve essere reso pubblico ai sensi dell'art.23 comma 5 dello Statuto nazionale. Al gruppo consiliare possono aderire gli assessori nominati ed iscritti al Pd, senza diritto di voto.
6. L'elezione del presidente del gruppo e della presidenza del gruppo avviene con le modalità previste dal proprio regolamento.

7. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
8. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento finanziario regionale, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.
9. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività, sia dentro gli organi del partito che in incontri pubblici.
10. Il forum dei deputati e dei senatori toscani viene convocato e presieduto dal segretario regionale al fine di discutere le iniziative legislative e le politiche di governo che rivestano un particolare interesse per la Toscana. Il forum dei deputati e dei senatori toscani designa su proposta del segretario regionale sei parlamentari, tre donne e tre uomini, che fanno parte per funzione della direzione regionale.

CAPO IX

Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 37. (Forum tematici)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. I Forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.
3. I Forum per il loro carattere aperto e teso alla ricerca della massima partecipazione, possono collaborare con altri soggetti di natura associativa e rappresentativa, qualora siano competenti nella materia di cui il forum si occupa.
4. La partecipazione ai forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito.
5. L'attivazione di Forum tematici spetta al segretario o ai responsabili delle aree e dei settori tematici delegati dal segretario, del Partito ad ogni livello territoriale, che ne garantiscono il funzionamento e le attività, avendo cura di utilizzare i mezzi di comunicazione più adeguati per rendere pubblici i lavori dei forum, tanto per favorirne la partecipazione che la divulgazione delle elaborazioni.
6. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno venti cittadini iscritti nell'Albo degli elettori o almeno dieci iscritti al Partito Democratico. La proposta viene sottoposta della direzione, dell'assemblea o del coordinamento del livello corrispondente, che l'approva con la maggioranza degli aventi diritto.

7. L'attivazione dei forum può avvenire anche in corrispondenza dei Coordinamenti di area, coordinando forum già esistenti a livello comunale ovvero attivandone altri su temi specifici di interesse sovracomunale.
8. I responsabili tematici dei forum hanno il dovere di relazionare i contenuti della discussione agli organi assembleari del partito. Le modalità di relazione vengono stabilite, periodicamente, dall'esecutivo del livello territoriale corrispondente.
9. La scelta dei temi spetta all'organo collegiale del livello corrispondente al quale si formano i forum, su proposta del segretario, che tiene conto delle priorità programmatiche locali e delle proposte che possono arrivare dai circoli territoriali, di ambiente e on-line. Qualora vengano istituite commissioni su argomenti omogenei a quelli dei forum, è compito del segretario e dell'esecutivo del livello territoriale corrispondente, promuovere e garantire il raccordo tra i due strumenti, nel rispetto delle loro diverse competenze.
10. I Forum tematici sono attivati a livello comunale, territoriale e regionale, con le modalità descritte al comma 5 e coordinano le loro attività quando si trovino ad affrontare tematiche affini.
11. Il materiale audio-video e i documenti prodotti dai forum è pubblico ed accessibile a tutti in forma gratuita e non è soggetto a normative sui diritti di autore.
12. Ogni forum si dota di un proprio Albo di partecipanti iscritti. La qualifica di partecipante si acquisisce dopo la seconda presenza e decade dopo sei mesi di mancata partecipazione.
13. I forum definiscono progressivamente gli obiettivi da raggiungere nella discussione e individuano un tempo massimo di attività entro il quale producono dei materiali consultabili.
14. Ogni forum elegge un coordinatore ed una coordinatrice fra i suoi partecipanti iscritti, che hanno il compito di stimolare la discussione e farsi portavoce dei contenuti emersi. Ciascun coordinatore e coordinatrice entra in relazione con l'organismo esecutivo di riferimento al livello territoriale, al quale il forum si riferisce, ed è inoltre invitato nel mentre assolve tale funzione, all'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
15. I forum tematici possono assumere il carattere dell'incontro assembleare o discutere via web, promuovendo tuttavia almeno un incontro pubblico ogni sei mesi.
16. Sono invitati a partecipare ai forum gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla discussione.
17. I materiali prodotti dai forum concorrono all'elaborazione politico programmatica del partito e costituire strumenti di approfondimento e di riflessione per gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente al forum. I forum sono impegnati ad organizzare incontri pubblici con gli eletti e gli amministratori del partito, in corrispondenza dell'avvio, della metà e della conclusione del loro mandato elettorale.

Articolo 38. (Conferenza permanente delle donne democratiche toscane)

1. Il Partito Democratico della Toscana riconosce il contributo positivo di elaborazione e rappresentanza che può scaturire e crescere nei luoghi di confronto delle donne.
2. La Conferenza delle donne democratiche della Toscana è il luogo di incontro e confronto di tutte le iscritte e le elettrici del PD che vogliano parteciparvi. E' un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e l'agenda politica che concorrono all'iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. La Conferenza elegge una volta ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto una sua portavoce che entra a far parte per funzione della direzione regionale.
4. Fanno parte della Conferenza tutte le donne elette nell'Assemblea regionale e ne costituiscono la base di partenza per estendere alle iscritte ed elettrici la partecipazione alla Conferenza stessa.
5. La conferenza permanente delle donne democratiche approva un proprio Regolamento, che definisce i membri per funzione della conferenza stessa e le modalità con cui svolge la propria iniziativa politica e le forme organizzative della Conferenza stessa, improntate ad autonomia e flessibilità.
6. La conferenza delle donne democratiche è istituita in ogni coordinamento territoriale della Toscana e può svolgere la propria attività anche a livello comunale e di base.
7. Le Conferenze territoriali si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e l'agenda politica che concorrono all'iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. Le Conferenze territoriali eleggono una volta ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto una portavoce che entra a far parte per funzione della direzione territoriale.

Articolo 39. (I coordinamenti di area)

1. Le aree sovracomunali, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche complementari ed omogenee, possono avvalersi dei coordinamenti di area con compiti di elaborazione e di proposta. I coordinamenti sono promossi dalle Unioni Comunali interessate, d'intesa con il coordinamento territoriale.
2. In occasione delle elezioni regionali, ed in particolare di quelle comunali e provinciali, i coordinamenti di area possono elaborare una premessa programmatica condivisa da tutti i comuni interessati e proposta agli elettori come proposta unitaria di quell'area territoriale. Tali documenti, oltre che dall'assemblea del coordinamento di area, devono essere approvati da ciascuna assemblea dell'Unione Comunale.
3. I coordinamenti di area possono avvalersi delle seguenti figure e strutture: il portavoce, l'esecutivo, l'assemblea. L'esecutivo è composto dai segretari delle Unioni Comunali, tra i quali l'assemblea elegge il portavoce. L'assemblea è un

organo di secondo grado eletto in quota parte, in proporzione agli iscritti, dalle Assemblee delle Unioni Comunali. Nell'Assemblea deve essere garantita la parità di genere e la rappresentanza del pluralismo interno. L'esecutivo è composto dai segretari delle Unioni comunali e dal portavoce, che viene eletto dall'Assemblea tra uno dei suoi membri.

4. La loro composizione ed organizzazione funzionale sono regolate dalle Unioni Comunali nel Regolamento di organizzazione del Coordinamento Territoriale.
5. Le aree vaste sovraterritoriali o sovraprovinciali, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche, complementari ed omogenee, possono avvalersi dei coordinamenti di area con compiti di elaborazione e proposta. I coordinamenti sono promossi dai coordinamenti territoriali interessati, d'intesa con la direzione regionale.

Articolo 40. (Commissioni regionali)

1. L'Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico. Qualora siano attivi forum tematici, la Commissione cercherà la loro collaborazione se attinente all'argomento.

Articolo 41. (Conferenza programmatica annuale)

1. Ogni anno il Partito Democratico della Toscana indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del segretario regionale, dalla direzione regionale, ovvero da almeno due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Qualora siano attivi forum tematici, la Conferenza cercherà la loro collaborazione se attinente all'argomento.
3. Sui temi prescelti, il segretario regionale, la direzione regionale o la componente dell'Assemblea regionale che ha proposto i temi per la Conferenza programmatica, presentano entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. Successivamente si riuniscono le Assemblee territoriali per discutere dei temi oggetto della Conferenza, su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.
5. L'Assemblea regionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee territoriali.

Articolo 42. (Referendum ed altre forme di consultazione)

1. Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l'azione del partito, è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.
2. E' indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il segretario regionale, ovvero la Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ovvero il trenta per cento dei componenti l'Assemblea regionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico della Toscana distribuiti in almeno tre diversi coordinamenti territoriali, ovvero da almeno quattro assemblee territoriali
3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva o deliberativa del referendum stesso; l'apertura a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4. Il referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità della Collegio di garanzia regionale, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento approvato dall'Assemblea regionale.
5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.

Articolo 43. (Formazione politica)

1. Il Partito Democratico della Toscana promuove attività culturali per la formazione politica degli elettori e degli iscritti, nonché dei suoi gruppi dirigenti.
2. A questo scopo stabilisce rapporti di collaborazione con Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre avvalersi di scuole indipendenti di cultura politica riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l'autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell'offerta formativa.
3. Il riconoscimento non può comportare oneri finanziari a carico del partito, che non instaura rapporti di collaborazione esclusiva e permanente, bensì entra in relazione con soggetti autonomi che prestano la loro professionalità in un rapporto economico definito di volta in volta.

Articolo 44. (Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)

1. Il Partito Democratico della Toscana, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia. Tali intese, quando formalizzate, si realizzano per ambiti territoriali corrispettivi con deliberazioni delle rispettive assemblee di Partito e con associazioni, fondazioni ed istituzioni che rendano pubblici i propri statuti, organi sociali e bilanci e non comportano alcun vincolo reciproco.
2. Il Partito Democratico della Toscana riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti di confronto della società nelle sue forme organizzate.
3. Il Partito Democratico della Toscana nel rispetto dell'autonomia di questi momenti di incontro e di dibattito, presta attenzione alle iniziative da esse promosse, e si pone quale soggetto interlocutore delle medesime, che pur nella loro parzialità possono concorrere all'elaborazione dell'indirizzo politico-programmatico, la cui unitarietà e rappresentanza è prerogativa esclusiva degli organi di partito di natura assembleare e monocratica.

CAPO X

Principi della gestione finanziaria

Articolo 45. (Collegio sindacale)

1. L'assemblea regionale elegge, con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto, un collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richieste per i sindaci delle società bancarie. Parimenti si procede nel livello del coordinamento territoriale. Sono ineleggibili nel collegio sindacale i membri degli organismi dirigenti, collegiali e monocratici, ad ogni livello.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dettate dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

Articolo 46. (Finanziamento)

1. Gli iscritti al Partito Democratico della Toscana hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una "quota di iscrizione".
2. Il finanziamento del Partito Democratico della Toscana è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle risorse raccolte dalle quote di iscrizione e con le feste del partito, dalle erogazioni liberali degli eletti con le modalità di cui al regolamento finanziario e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

3. Il regolamento finanziario regionale di cui all'art. 49 del presente statuto disciplina la ripartizione delle risorse versate dagli iscritti, quale quota di adesione, tra i diversi livelli della struttura federale: circoli, Unioni Comunali, Coordinamenti Territoriali ed Unione Regionale.
4. Il Partito Democratico della Toscana accede alla ripartizione dei rimborsi elettorali per le elezioni politiche nazionali ed europee. Le quote di adesione versate dagli iscritti ed i contributi versati dagli elettori, in occasione delle elezioni primarie per l'elezione del segretario e dell'assemblea nazionale, al netto delle spese sostenute, sono trattenute in acconto sulle spettanze dei rimborsi o, in caso, versate a saldo sempre sull'importo dei rimborsi stessi.
5. Il segretario regionale ed il Tesoriere regionale sono delegati, per conto del Partito Democratico della Toscana, a sottoscrivere le intese con i livelli nazionali del partito per la gestione delle risorse delle quote di adesione e dei rimborsi elettorali.

Articolo 47. (Autonomia patrimoniale e gestionale)

1. Ciascun livello della struttura federale del Partito Democratico della Toscana di cui al Capo IV del presente statuto quali i circoli, le Unioni Comunali, i coordinamenti territoriali, l'Unione Regionale ha una propria autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale. Ciascuna di queste strutture organizzative risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per atti compiuti dalle altre articolazioni.
2. L'Unione Regionale ed i coordinamenti territoriali si dotano, quando utile e necessario, di una pianta organica del personale dipendente e delle collaborazioni, che viene predisposta dal tesoriere ed approvata dalla direzione del rispettivo livello organizzativo. Il regolamento finanziario disciplina le modalità di attivazione e di gestione dei contratti di lavoro che saranno posti in essere e gli organismi dirigenti preposti alla loro approvazione. In nessun altro livello del partito possono essere attivati rapporti di lavoro mentre vi possono essere distaccati dipendenti e collaboratori in pianta organica di cui al presente comma.

Articolo 48. (Bilancio)

1. Il Tesoriere dell'Unione Comunale, del coordinamento territoriale, dell'Unione Regionale provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico e corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea comunale, dalla direzione territoriale e dalla direzione regionale entro il 31 Maggio dell'anno successivo.
2. Il bilancio di previsione è approvato dall'assemblea comunale, dalla direzione territoriale e dalla direzione regionale entro il 30 Novembre dell'anno in corso, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 1 comma 6 dello statuto regionale.
3. I bilanci di ciascuna struttura di cui ai commi precedenti vengono pubblicati sul rispettivo sito web entro un mese dalla loro approvazione.

Articolo 49. (Regolamento finanziario)

1. Il regolamento finanziario è approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. I coordinamenti territoriali si dotano di un proprio regolamento finanziario che viene approvato dall'assemblea territoriale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Il regolamento finanziario del coordinamento territoriale fissa la quota minima di sottoscrizione da parte degli eletti rispetto alle indennità lorde percepite in una misura minima del 15%.
3. Il regolamento finanziario disciplina le modalità con le quali la direzione regionale approva la pianta organica del personale dipendente dell'Unione Regionale ed il contratto di lavoro che viene posto in essere, per l'adesione al contratto nazionale in vigore per il Partito Democratico o per la sottoscrizione di un contratto di tipo aziendale interno.
4. Tutte le deliberazioni della direzione regionale che abbiano per oggetto materie amministrative e finanziarie vengono verbalizzate da un segretario nominato, su proposta del segretario, all'inizio della riunione. Nella successiva riunione della direzione regionale ne viene data lettura prima di metterne ai voti l'approvazione.

CAPO XI

Procedure ed organi di garanzia

Articolo 50. (Organi di garanzia e regolamento delle sanzioni)

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto, del Codice etico, nonché dei rapporti interni al Partito Democratico ed al Sistema informativo per la partecipazione, di cui all'art. 1, comma 9, dello statuto nazionale sono svolte dai Collegi di Garanzia delle Unioni Comunali, dei Coordinamenti Territoriali e dell'Unione Regionale.
2. Con apposito regolamento proposto dalla Commissione Statuto regionale, sentito il Collegio dei Garanti regionale, ed approvato dall'Assemblea Regionale con i voti della maggioranza degli aventi diritto, sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per le loro deliberazioni. Detto regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dei Collegi di garanzia ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni, nonché di pubblicità delle stesse.

Articolo 51. (Tenuta degli albi e loro pubblicità)

1. L'Assemblea regionale, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, approva, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme regolamentari di cui all'art 42 dello statuto nazionale, un Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti.
2. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti disciplina la composizione, la tenuta, e le forme di pubblicità degli elenchi, le

modalità di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli elettori o nell'Anagrafe degli iscritti da parte di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne del Partito Democratico e dei candidati a cariche istituzionali elettive.

3. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti disciplina altresì le modalità di composizione del Comitato per il trattamento dei dati personali che viene istituito a livello territoriale e regionale, e del quale fanno parte un membro designato dal Collegio dei garanti, un membro designato dall'organizzazione giovanile, il responsabile dell'organizzazione, il presidente uscente dell'ufficio tecnico amministrativo di pari livello che ha gestito le ultime operazioni elettorali in ordine temporale e tre membri eletti dall'Assemblea di ciascun livello.
4. Il Comitato per il trattamento dei dati personali elegge in suo seno un presidente, vigila sull'uso dei dati personali contenuti nell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti, nonché sulla loro composizione al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, di garantirne l'autonomia politica ed assicurare la trasparenza della sue attività.
5. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti disciplina altresì i compiti dei Collegi di garanzia, a livello territoriale e locale, riguardo alla attività di vigilanza sulla composizione, tenuta e pubblicità dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti, affidando ad essi la gestione ed il pronunciamento su tutti i ricorsi avversi alle decisioni assunte dal Comitato per il trattamento dei dati personali.

CAPO XII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 52. (Organismi dirigenti)

1. L'Assemblea costituente regionale eletta il 14 Ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all'Assemblea Regionale. Il Presidente dell'Assemblea costituente regionale assume il ruolo di Presidente dell'Assemblea regionale.
2. Sono validamente svolte, ai sensi del presente statuto, l'elezione del vicesegretario regionale, del tesoriere regionale, nonché del Collegio Regionale dei Garanti. È parimenti riconosciuta valida, ai sensi del presente statuto, la nomina dell'esecutivo regionale.
3. A seguito dell'approvazione del presente statuto si insedia la direzione regionale di cui fanno parte i membri per funzione elencati all'art. 23, comma 2 ed i membri elettivi già eletti dalle assemblee territoriali.
4. A seguito dell'approvazione del presente statuto, e solo fino alla prossima elezione dei rispettivi livelli, è riconosciuta valida la composizione delle assemblee territoriali e comunali senza distinzione tra quota elettiva e quota per funzione e che abbiano aggiornato quest'ultima alla data del 30 settembre 2008.

5. Le elezioni dei coordinamenti dei circoli e dei rispettivi segretari, le elezioni delle assemblee comunali e dei rispettivi segretari, delle assemblee territoriali, di tutti gli organismi intermedi a livello territoriale, e dei rispettivi segretari che si siano regolarmente svolte tra il 14 Ottobre 2007 ed il prossimo 30 settembre 2008, sono considerate valide ai sensi dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto nazionale. Sempre entro la data del 30 settembre 2008 debbono essere eletti o costituiti tutti gli organismi dirigenti dei circoli, delle Unioni Comunali, dei Coordinamenti Territoriali e dell'Unione Regionale.
6. La prima direzione territoriale, quando ancora non insediata al momento dell'approvazione del presente statuto, viene eletta entro il 30 settembre 2008, con le modalità già previste per la propria quota della direzione regionale, già eletta dalle assemblee territoriali.
7. La prima elezione del segretario regionale e dell'Assemblea regionale, ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente statuto si svolgeranno entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre 2009. In quella stessa data si svolgeranno le elezioni dei segretari territoriali e delle assemblee territoriali, salvo diversa determinazione dell'assemblea regionale approvata a maggioranza degli aventi diritto.
8. A partire dalla data di approvazione del presente statuto entra in vigore il limite dei mandati disciplinato dal presente articolo nei confronti degli organi monocratici, a tutti livelli, quali i segretari ed i tesorieri delle Unioni comunali, dei Coordinamenti territoriali, delle Unioni regionali.
9. La prima elezione dei coordinamenti dei circoli ai sensi del presente statuto e del Regolamento elettorale dei circoli, delle unioni comunali e dei coordinamenti territoriali, è convocata, in una unica data per la Toscana, dal segretario regionale, sentita la direzione regionale, successivamente alla sua elezione ed alla seduta d'insediamento dell'assemblea regionale.
10. Il Collegio dei Garanti dell'Unione Regionale verifica, con l'apertura di un procedimento non derogabile, se in occasione delle elezioni amministrative del 13 e 14 Aprile 2008, uno o più fondatori del Pd della Toscana, uno o più membri degli organi dirigenti, ad ogni livello, del Pd della Toscana siano incorsi e/o si trovino tuttora nella condizione di incompatibilità a norma dell'art. 2 dello statuto nazionale, e dell'art. 29 comma 7 del presente statuto.
11. Il procedimento, di cui al precedente comma 10, si conclude con una delibera motivata, i cui effetti decorrono dal momento in cui sia stato approvato il regolamento delle sanzioni del collegio dei garanti dell'unione regionale e siano stati pertanto stabiliti tempi e modalità per presentare eventuali ricorsi avversi a tale decisione.
12. Qualora i ricorsi vengano rigettati gli elettori interessati possono iscriversi al Partito Democratico solo a partire dall'anno successivo. Il regolamento delle sanzioni può disporre diversamente sui termini in cui è possibile rinnovare l'iscrizione al Partito Democratico da parte di chi è stato interessato da una dichiarazione d'incompatibilità di cui all'art. 29, comma 7.

Articolo 53. (Regolamenti)

1. La commissione statuto eletta dall'Assemblea Regionale ed il comitato ristretto di redazione, costituito al suo interno per lo statuto regionale, sono incaricate di elaborare le proposte di regolamento da sottoporre all'Assemblea regionale.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto, l'Assemblea Regionale adotta i regolamenti ad essa demandati dal presente statuto: il regolamento elettorale dell'Unione regionale, il regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni comunali e dei coordinamenti territoriali, il regolamento dell'Assemblea regionale, il regolamento delle sanzioni, il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti. Tutti i regolamenti vengono approvati con la maggioranza dei voti favorevoli degli aventi diritto.
3. Il regolamento quadro regionale per le elezioni primarie, di cui all'art. 31 del presente statuto, è approvato dall'assemblea regionale, con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto, entro il 30 settembre 2008. Per la sua elaborazione è incaricata la commissione statuto di cui al precedente comma 1.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto i coordinamenti territoriali approvano, il rispettivo regolamento generale di organizzazione, nonché la risoluzione per la collocazione sul territorio dei circoli di ambiente. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto le Unioni comunali approvano la risoluzione per la collocazione dei circoli sul territorio.

Articolo 54. (Organizzazione giovanile)

1. L'organizzazione giovanile del Partito Democratico della Toscana, di cui al capo VI del presente statuto, si costituisce secondo le modalità ed i tempi indicati dal regolamento nazionale. In ogni caso l'organizzazione giovanile del Partito Democratico della Toscana si costituisce, in ciascun livello previsto dal capo IV del presente Statuto, entro il 31 Ottobre dell'anno 2008, con il coinvolgimento diretto di tutti i cittadini toscani di età compresi tra i 14 ed i 29 anni.
2. L'assemblea regionale esprime un parere di coerenza statutaria tra il presente statuto e quello dell'organizzazione giovanile, con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 55. (Votanti 14 ottobre)

1. L'uso dei dati personali acquisiti in occasione delle elezioni del 14 ottobre 2007 è disciplinato dall'articolo 48 dello statuto nazionale.

Articolo 56. (Entrata in vigore del presente statuto e sua revisione)

1. Il presente statuto, per effetto dell'articolo 11, comma 3 dello statuto nazionale, entra in vigore il giorno 29 luglio 2008. Il Tesoriere è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari ad assicurare la piena funzionalità del partito a partire dal giorno 1 luglio 2008 dandone comunicazione nella prima riunione della direzione regionale.

2. Qualora entro la data del 28 Luglio 2008 la Commissione Nazionale di Garanzia avanzi delle osservazioni, le stesse non possono avere alcun effetto sospensivo né in alcun modo soppressivo sul regolamento finanziario, nonché sugli atti compiuti dal Tesoriere e dalla direzione regionale su materie finanziarie, organizzative ed amministrative che debbano essere urgentemente poste in essere, nell'interesse del partito.
3. Quanto previsto dal precedente comma 2 è disposto soprattutto per quegli atti con i quali si siano contratti o andati contraendo obblighi nei confronti di terzi che non possano essere rescissi nel rispetto delle vigenti leggi, dei diritti maturati da persone fisiche e giuridiche, degli interessi del partito della Toscana.
4. Per norma prevalente, del precedente comma 1, e nell'interesse del partito, anch'esso prevalente, i suddetti ed eventuali rilievi avanzati dalla Commissione Nazionale di Garanzia non possono inficiare la composizione e con la essa la validità delle deliberazioni assunte dalla direzione regionale nelle materie di cui al precedenti commi 1 e 2.
5. Le revisioni statutarie che interessino l'art 8 e l'art. 9 del presente statuto, devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea regionale. La proposta può essere avanzata dalla direzione regionale con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto e, parimenti, dall'assemblea territoriale interessata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.